



CITTÀ DI ARESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Il Sindaco: Ing. Michela Palestra

Regolamento per l'assegnazione temporanea e la gestione degli orti comunali

Data: Settembre 2015

Aggiornamenti: Novembre 2018

Il Segretario Generale: Dott. Paolo Pepe

Approvato con Delibera di C.C. n. 66 del 30.09.2015
Modificato con Delibera di C.C. n. 97 del 20.12.2018

**Assessore Urbanistica - Lavori
Pubblici - Smart City - Mobilità
Sostenibile - Edilizia Privata e
Pubblica - Viabilità**

Arch. ENRICO IOLI

Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica
strategica – S.I.T e Patrimonio Immobiliare

Servizio Case e Patrimonio Immobiliare

Responsabile del Settore: SERGIO MILANI
Responsabile del Procedimento: MICHELA BRENNNA

Testo coordinato

Indice generale

Articolo 1 – Descrizione.....	3
Articolo 2 – Generalità.....	3
Articolo 3 – Requisiti e modalità di assegnazione.....	3
Articolo 4 – Categorie di assegnazione.....	4
Articolo 5 – Concessione.....	4
Articolo 6 – Conduzione.....	4
Articolo 7 – Coltivazione.....	4
Articolo 8 – Manutenzione.....	5
Articolo 9 – Canone.....	5
Articolo 10 – Vigilanza.....	5
Articolo 11 – Comitato gestione orti.....	5
Articolo 12 – Responsabilità.....	6
Articolo 13 – Divieti e prescrizioni.....	6
Articolo 14 – Decadenza della concessione e penali.....	6
Articolo 15 – Norme transitorie.....	7
Articolo 16 – Norma finale.....	7

PREMESSA

Il Comune destina gli orti urbani con la finalità di promuovere la socialità ed il benessere della collettività.

Articolo 1 – Descrizione

- 1.1 Gli appezzamenti adibiti ad orto sono debitamente perimetrati e dotati di rete idrica principale per l'irrigazione, la spesa di consumo è compresa nel canone annuo.
- 1.2 La delimitazione dei singoli orti non potrà essere in alcun modo modificata.
- 1.3 L'orto è dotato di un capanno prefabbricato ad uso deposito attrezzi, la cui struttura non dovrà essere modificata.
- 1.4 Non sono consentite altre strutture oltre quelle previste dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 – Generalità

- 2.1 I lotti destinati ad orto vengono assegnati in uso dall'Amministrazione Comunale mediante atto di concessione agli aventi titolo previa formazione di graduatoria con le modalità indicate nel presente Regolamento.
- 2.2 Agli assegnatari è affidata la cura dell'eventuale servizio igienico ubicato nell'area adibita ad orti e delle strutture ivi presenti. Guasti, cattivi funzionamenti ed utilizzi impropri devono essere segnalati ai competenti uffici del Comune.
- 2.3 Al di fuori dell'assegnazione tramite l'utilizzo della graduatoria, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di assegnare degli orti a favore dei casi sociali.
- 2.4 Potrà essere assegnato un solo orto per nucleo familiare.

Articolo 3 – Requisiti e modalità di assegnazione

- 3.1 Per l'assegnazione verrà emesso apposito bando pubblico che fisserà i termini per la presentazione delle domande. Possono presentare richiesta di assegnazione coloro che, alla data del bando:
 - 3.1.1 Siano residenti in Arese;
 - 3.1.2 Non abbiano la disponibilità di altro orto o di terreno utilizzabile ad orto ad Arese o nei Comuni confinanti;
- 3.2 Il Comune potrà predisporre ogni 8 (otto) anni, o conseguentemente all'esaurimento della graduatoria di assegnazione, un Bando pubblico che definirà:
 - 3.2.1 La tempistica per la presentazione delle domande;
 - 3.2.2 Le categorie e i punteggi per categoria di cui al successivo articolo 4;
 - 3.2.3 La data di pubblicazione della graduatoria;
- 3.3 Per ogni bando espletato verrà di seguito formata una graduatoria che l'Amministrazione Comunale approverà con apposita determinazione dirigenziale e pubblicherà all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
- 3.4 La graduatoria rimarrà in essere fino all'esaurimento della stessa o fino all'approvazione di una nuova graduatoria. Qualora si rendessero disponibili particelle ortive in assenza di soggetti utili in graduatoria, l'Amministrazione provvederà a predisporre un nuovo bando pubblico.
- 3.5 L'assegnazione dei lotti avverrà attingendo dalla citata graduatoria, la stessa è nominativa, unica ed intrasferibile.
- 3.6 Una volta sottoscritta la concessione, il titolare dell'orto dovrà richiedere all'Ufficio competente o, se nominato, al Soggetto indicato dal Comitato di cui al seguente articolo 11, la chiave per aprire il lucchetto del corsello comune di accesso al proprio orto e del locale ad uso servizi, per, se richiesto, farne copia e riconsegnare l'originale.
- 3.7 L'Amministrazione Comunale potrà, per motivate ragioni, procedere alla sostituzione dei lucchetti delle parti comuni, dandone idonea comunicazione ai concessionari interessati affinché provvedano a fare una copia delle nuove chiavi.

3.8 Il concessionario dovrà autonomamente dotarsi di lucchetto per la chiusura del cancelletto di ingresso al proprio orto e al deposito attrezzi.

Articolo 4 – Categorie di assegnazione

4.1 Gli orti potranno essere assegnati a soggetti aventi i requisiti di cui al precedente punto 3.1, secondo l'ordine di graduatoria definito da punteggi per categoria di appartenenza. Le categorie, le particelle ortive assegnabili per ogni categoria e i punteggi per categoria verranno definiti dall'Amministrazione Comunale in sede di definizione del Bando, in base a specifici elementi quali: posizione lavorativa, età anagrafica, situazione reddituale, situazione familiare, assegnazione precedente uguale o inferiore alle 6 (sei) annualità e corretta gestione delle particelle ortive in un'eventuale precedente assegnazione.

Articolo 5 – Concessione

- 5.1 La concessione ha una durata massima di 8 (otto) anni.
- 5.2 I concessionari uscenti potranno, se in possesso dei requisiti, partecipare al successivo bando di assegnazione e, se risultanti assegnatari, potranno mantenere lo stesso orto concesso con precedente assegnazione.
- 5.3 In caso di subentro di nuovi concessionari nel periodo di validità della graduatoria, la durata dell'assegnazione dell'orto è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine degli otto anni. Allo scadere della concessione l'assegnatario che ha condotto l'orto per un tempo inferiore o uguale a 6 (sei) annualità potrà partecipare al bando successivo con agevolazione di punteggio e, se assegnatario potrà mantenere lo stesso orto precedentemente concesso.
- 5.4 Il Comune può revocare, per pubblica utilità, la concessione d'uso con preavviso, salva motivata urgenza, di almeno 3 (tre) mesi e senza corrispondere indennità o compenso alcuno.
- 5.5 Allo scadere dell'assegnazione, anche per rinuncia o per revoca, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
- 5.6 In caso di decesso dell'assegnatario, la concessione passerà al coniuge, se in possesso dei requisiti.
- 5.7 L'assegnazione viene revocata in caso di perdita delle capacità fisico – attitudinali alla coltivazione dell'area.
- 5.8 L'orto revocato o rilasciato rientra nella piena disponibilità comunale.

Articolo 6 – Conduzione

- 6.1 L'assegnazione è personale e non può essere trasferita dal concessionario ad altri in nessun caso, né può essere oggetto di successione, fatta salva la previsione di cui al precedente articolo 5.6.
- 6.2 La lavorazione e conduzione dell'orto deve essere fatta dal concessionario.
- 6.3 Qualora per problemi di natura temporanea l'assegnatario non possa effettuare la lavorazione è possibile che la stessa venga eseguita, per un tempo limitato (massimo sei mesi), da un sostituto. Tali circostanze devono essere tempestivamente comunicate al settore competente del Comune, pena la decadenza della concessione.

Articolo 7 – Coltivazione

- 7.1 La coltivazione dovrà essere esclusivamente ortiva e non a scopo commerciale.
- 7.2 E' vietato porre a dimora alberi sia da fiore che da frutto; è ammessa la sola piantumazione di piante rampicanti a copertura del pergolato davanti al capanno attrezzi. Ai fine della definizione di albero si fa riferimento all'articolo 892, punti 1 e 2 del comma 1, del Codice Civile.
- 7.3 E' consentita la coltivazione di fiori su una superficie non superiore a mq 20 (venti).
- 7.4 Il concessionario si impegna a coltivare secondo criteri biologici; è vietato l'uso di fitosanitari tossico/nocivi, è consentito l'uso di fitosanitari Classificati: "Irritante XI" o "Non classificato" (ex

classi III e IV), ponendo la massima attenzione nella loro distribuzione affinché non siano irrorati i prodotti degli orti vicini.

Articolo 8 – Manutenzione

- 8.1 L'orto assegnato deve essere mantenuto in modo decoroso e pulito.
- 8.2 Dovrà tenersi cura della manutenzione del capanno che, essendo in materiale ferroso, può essere soggetto all'attacco della ruggine.
- 8.3 All'interno dell'orto, per ragioni di carattere igienico-sanitario, non possono essere allestite strutture per la cottura di cibi.
- 8.4 Il terreno messo a disposizione dell'assegnatario dovrà mantenere la destinazione ad orto; non sono pertanto ammessi manufatti e strutture, neppure se prefabbricate o semoventi.
- 8.5 Per motivi igienico-sanitari è vietato allevare e tenere animali.
- 8.6 Ogni concessionario ha il diritto di utilizzare eventuali servizi ed attrezzature collettive, ma ha anche il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione: i confini devono essere curati e rispettati.
- 8.7 Il concessionario dovrà quindi tenere puliti ed in buono stato di conservazione i viottoli e le strisce aderenti e perimetrali al proprio appezzamento.
- 8.8 E' vietato depositare rifiuti o materiale vario fuori dal proprio orto ed utilizzare il capanno per il deposito di materiale o attrezzi non connessi alla conduzione dell'orto.
- 8.9 Sono a carico dei concessionari le spese per la manutenzione ordinaria e gestionale degli orti ed una quota delle spese di natura straordinaria.

Articolo 9 – Canone

- 9.1 Ogni concessionario dovrà pagare al Comune un canone annuo per la concessione temporanea dell'area e quale concorso per le spese di gestione, dell'acqua per l'irrigazione e per la manutenzione straordinaria.
- 9.2 Per la manutenzione ordinaria la spesa sarà ad esclusivo carico del concessionario.
- 9.3 Il canone dovrà essere versato all'inizio di ogni anno agrario, 11 novembre di ciascun anno, non è dovuta la restituzione totale o parziale del canone in caso di rinuncia/cessazione anticipata.
- 9.4 In caso di subentro il canone da versare all'atto della concessione sarà pari al rateo mensile di detto canone per ogni mese restante dell'anno agrario in corso.
- 9.5 Allo scadere dell'anno agrario l'Amministrazione Comunale può' rideterminare il nuovo canone di concessione in base all'aumento delle spese e/o eventuali opere da realizzare.

Articolo 10 – Vigilanza

- 10.1 Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo della conduzione degli orti gestiti dai concessionari.
- 10.2 Alla firma della concessione il Comune rilascerà delle tessere nominali plastificate agli assegnatari che dovranno essere mostrate, se richiesto, ai funzionari incaricati ai controlli sulla conduzione dei lotti ortivi, pena le sanzioni di cui al successivo art. 14.

Articolo 11 – Comitato gestione orti

- 11.1 L'assemblea dei concessionari nominerà, a maggioranza dei presenti, un "Comitato per la gestione degli orti". Il Comitato, composto al massimo da n. 5 (cinque) membri, avrà la responsabilità di fare rispettare a tutti i concessionari le norme di conduzione previste dal presente Regolamento e dovrà segnalare all'Amministrazione Comunale i casi non diversamente risolvibili e le infrazioni ai fini delle verifiche e delle disposizioni di cui al successivo art. 14. I componenti del Comitato potranno individuare all'interno del Comitato stesso un referente a cui competerà l'onere e la responsabilità della gestione delle chiavi di

- accesso alle parti comuni.
- 11.2 Il Comitato dovrà essere rinnovato ogni otto anni, o comunque dopo l'assegnazione successiva ad un nuovo bando. In caso di rinuncia o cessazione del singolo membro del Comitato si potrà procedere alla sua surroga.
- 11.3 Il Comitato deve relazionare periodicamente ai competenti uffici la situazione in merito alla conduzione degli orti.
- 11.4 Per ogni comunicazione o tematica connessa alla gestione degli orti ed alla disciplina del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale potrà far riferimento a detto Comitato in rappresentanza di tutti gli assegnatari.

Articolo 12 – Responsabilità

- 12.1 L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivante dall'esercizio e utilizzo degli orti.
- 12.2 E' vietato l'accesso agli orti a soggetti terzi non autorizzati dal Comune, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6.3.
- 12.3 L'atto di concessione obbliga il titolare dello stesso all'osservanza delle norme e condizioni definite dal presente Regolamento.

Articolo 13 – Divieti e prescrizioni

- 13.1. La gestione delle aree destinate ad orti, delle loro pertinenze e degli impianti deve rispettare, fra l'altro, le seguenti prescrizioni e quelle che verranno impartite dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale.
- 13.2. Salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale:
- 13.2.1. E' vietato l'accesso di automezzi e ciclomotori lungo la pista ciclabile "Delle vie d'acqua Expo 2015";
 - 13.2.2. E' vietato il parcheggio lungo la corsia carraia di accesso, posta lungo il fronte sud degli orti, fatta salva la fermata per il carico/scarico merci;
 - 13.2.3. Il parcheggio degli automezzi e dei cicli e moto-cicli è consentito esclusivamente nelle aree di sosta a ciò destinate;
 - 13.2.4. Durante gli orari di fornitura dell'acqua per l'irrigazione è vietato l'accesso agli orti;
 - 13.2.5. L'uso di eventuali impianti dovrà rispettare le prescrizioni impartite dai competenti uffici comunali.

Articolo 14 – Decadenza della concessione e penali

- 14.1. L'assegnazione dell'orto è revocata per:
- 14.1.1. Disdetta dell'interessato;
- 14.2. La concessione è soggetta a decadenza nei seguenti casi:
- 14.2.1. Mancato pagamento del canone annuo alla scadenza prevista, previa diffida ad adempiere entro 30 (trenta) giorni;
 - 14.2.2. Danneggiamento di parti o impianti comuni o di orti assegnati a terzi;
 - 14.2.3. Stato di abbandono o negligente conduzione dell'orto assegnato, previa lettera di diffida ad ottemperare;
 - 14.2.4. Reiterata inosservanza del presente regolamento (non meno di tre), previa lettera di diffida ad ottemperare alle norme violate, anche nel caso di permanente violazione della medesima inosservanza;
- 14.3. Il concessionario che:
- 14.3.a) permette la coltivazione dell'orto a terzi, salvo quanto disposto dal precedente art. 6.3;

e/o

14.3.b) non mostra la tessera nominale consegnata in occasione della firma della concessione;
riceverà una sanzione non inferiore ad un terzo del canone di concessione e non superiore al doppio di detto canone, fermo restando il limite stabilito dall'art. 7 Bis del D. Lgs 267 del 2000 e ss.mm.ii., oltre a lettera di diffida di cui al precedente punto 14.2.

Articolo 15 – Norme transitorie

- 15.1. I concessionari degli orti comunali con concessione stipulata entro il 2013 cesseranno l'assegnazione a novembre del 2018 senza possibilità di rinnovo automatico. Potranno comunque partecipare al successivo bando.
- 15.2. Gli assegnatari con concessione stipulata successivamente al 2013, cesseranno l'assegnazione a novembre del 2018 e potranno partecipare al successivo bando di assegnazione con punteggio agevolato ai soli fini della prima graduatoria.

Articolo 16 – Norma finale

- 16.1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 4, comma 8, dello Statuto Comunale subito dopo la sua pubblicazione e, da tale termine, sostituisce il precedente Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 66 del 30.09.2015.